

## **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

### **Deliberazione N. 51**

**OGGETTO:** Regolamento in materia di fruizione di dati statistici ed elementari per finalità informative e scientifiche.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Seduta del 13 aprile 2022**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

**Visto** il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, che regola il Sistema statistico nazionale e, in particolare, l'articolo 6-*bis*, relativo al trattamento dei dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici nell'ambito dei soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale;

**Tenuto conto** che l'Inps partecipa al Sistema statistico nazionale attraverso il Coordinamento generale statistico attuariale;

**Visto** il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, con particolare riferimento all'articolo 5-*ter* che disciplina l'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche;

**Vista** la Direttiva 2019/1024/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

**Considerato** che il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 prevede, all'articolo 50, che *"i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano, alle condizioni fissate dall'ordinamento, la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati"*, fermo restando il rispetto dei limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti nonché delle disposizioni di derivazione europea in materia di protezione dei dati personali e di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;

**Considerato**, altresì, che il suddetto Codice all'articolo 1, comma 1, lett. 1-*ter* fornisce la definizione di *"dati di tipo aperto"* indicandone le caratteristiche, tra cui l'accessibilità attraverso le tecnologie digitali in formati aperti e provvisti dei relativi metadati, c.d. *Open data*;

**Atteso** che l'Inps in linea con la citata direttiva europea e la predetta disciplina legislativa ha reso disponibile sul sito istituzionale un'area dedicata ai propri Osservatori statistici e ai *cd. Open data* con le relative date di aggiornamento;

**Preso atto** che gli Osservatori statistici, contenenti dati aggregati e metadati, presenti sul sito istituzionale, rendono disponibili una serie di informazioni statistiche circa l'evoluzione del mercato del lavoro, della struttura occupazionale agricola e non agricola, del sistema retributivo e pensionistico e dei beneficiari di ammortizzatori sociali, di prestazioni alla famiglia, al fine di contribuire dinamicamente alla valutazione delle trasformazioni sociali e produttive in atto;

**Preso atto** che gli Open data pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale e liberamente accessibili rendono disponibili *files* di dati opportunamente aggregati sulle materie istituzionali, liberamente accessibili in formati esportabili e corredati di descrizioni e informazioni aggiuntive (metadati) categorizzati per argomento e fonte;

**Vista** la determinazione presidenziale n. 134 del 7 novembre 2018 con la quale l'Istituto ha adottato i criteri e le modalità per la fruizione di dati statistici ed elementari per finalità informative e scientifiche;

**Viste** le determinazioni presidenziali n. 13 del 2 aprile 2015 e n. 53 del 28 maggio 2015 con le quali è stato istituito il progetto denominato "*Visitinps Scholars*" attraverso il quale l'Istituto intende promuovere l'attività di ricerca, di analisi statistica ed economica e di valutazione degli effetti delle politiche legislative sulle materie di competenza mettendo a disposizione di ricercatori, selezionati attraverso appositi bandi, i dati necessari per la realizzazione della ricerca loro assegnata secondo le modalità indicate nel relativo Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 30 settembre 2020;

**Tenuto conto** delle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica" e delle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale", come previste dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicate nella G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11, nonché delle Linee guida di cui alla direttiva Comstat n. 11 del 7 novembre 2018;

**Visti** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101 *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”* e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

**Visto**, in particolare, l’articolo 2-ter, comma 1, del suddetto d.lgs. n. 196/2003, come novellato dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 139/2021;

**Rilevato** che pervengono all’Istituto numerose richieste di fornitura di dati statistici o amministrativi, in forma aggregata o elementare, in tal caso anonimizzati, utili per ricerche e analisi di fenomeni socio-economici;

**Atteso** che l’Istituto è tenuto a fornire gratuitamente i dati contenuti nei propri archivi agli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, ai Ministeri vigilanti, alle Commissioni Parlamentari di Bilancio ed a Eurostat;

**Preso atto** che si rende necessario ridefinire in apposito regolamento le modalità per la fornitura dei dati statistici di cui alla citata determinazione presidenziale n. 134/2018, al fine di meglio individuare e disciplinare i canali di fruizione e gli aspetti procedurali, evitando, nel contempo, che la gestione di tali richieste interferisca con le attività istituzionali, nonché di armonizzare le disposizioni concernenti le modalità di accesso ai microdati posti sulla piattaforma *“Visitinps Scholars”* con quanto previsto dal vigente Regolamento *“Visitinps Scholars”*;

**Preso atto** che il rimborso delle spese derivanti dalla fornitura di informazioni statistiche personalizzate sarà imputato all’apposito capitolo di entrata del Bilancio dell’Istituto 8E1307004 - Rimborso spese per servizi vari svolti per conto di altri enti;

**Visto** il parere fornito nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto ai sensi dell’articolo 39, del Regolamento (UE) 2016/679;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale

## **D E L I B E R A**

di adottare, per le ragioni di cui in premessa, l'allegato Regolamento in materia di fruizione di dati statistici ed elementari per finalità informative e scientifiche, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 53 comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

**IL SEGRETARIO**

Gaetano Corsini

**IL PRESIDENTE**

Pasquale Tridico

# **REGOLAMENTO IN MATERIA DI FRUIZIONE DI DATI STATISTICI ED ELEMENTARI PER FINALITÀ INFORMATIVE E SCIENTIFICHE**

Art. 1 – Disposizioni generali

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Open data

Art. 4 – File campionari di microdati (MFR) e File standard censuari e campionari per la ricerca

Art. 5 – Richieste di informazioni statistiche personalizzate

Art. 6 - Disposizioni comuni alla fornitura di MFR, di file standard campionari per la ricerca e di informazioni statistiche personalizzate

Art. 7 – Files di microdati posti sulla piattaforma cd. "Visitinps Scholars"

Art. 8 – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

## **Art. 1 - Disposizioni generali**

L'Istituto fornisce gratuitamente i dati contenuti nei propri archivi agli enti e agli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (Sistan), ai Ministeri vigilanti, alle Commissioni Parlamentari ed a Eurostat. La fornitura dei dati per i soggetti Sistan è finalizzata all'attuazione del Programma Statistico Nazionale (PSN) o all'esecuzione di trattamenti connessi all'attività istituzionale dell'Ufficio richiedente e per il rispettivo ambito territoriale di competenza, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205) e dai Provvedimenti e Linee Guida in materia emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

L'Istituto, inoltre, mette a disposizione i dati statistici ed elementari mediante informazioni e file di dati ad uso pubblico attraverso la pubblicazione, nelle apposite sezioni del sito *web* istituzionale di Osservatori statistici (contenenti dati aggregati e metadati) e di Open Data (*files* di dati opportunamente aggregati sulle materie istituzionali). Il Coordinamento generale Statistico Attuariale procede alla progettazione, costituzione e gestione degli Osservatori statistici mentre la Direzione centrale studi e ricerche procede alla definizione dei criteri di costruzione e diffusione degli Open Data.

## **Art. 2 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità per la fruizione di dati statistici ed elementari dell'Istituto per finalità informative e scientifiche.

## **Art. 3 – Open Data**

Gli Open data sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale o di un sito preposto allo scopo.

In tale sezione sono messi a disposizione *files* di dati opportunamente aggregati sulle materie istituzionali liberamente accessibili in formati esportabili e corredati di descrizioni e informazioni aggiuntive (metadati) categorizzati per argomento e fonte.

In tale sezione dedicata i *dataset* Inps sono pubblicati in formato aperto, in un'ottica di riutilizzo, nel rispetto delle direttive europee in materia e delle vigenti Linee guida dell'Agid.

Il riutilizzo è legato alle licenze d'uso indicate nelle rispettive schede di descrizione dei relativi dataset.

Le schede di descrizione degli Open Data Inps pubblicati nella sezione del sito istituzionale contengono le seguenti indicazioni e precisamente:

- La data di creazione;
- Il proprietario del dato;
- La licenza d'uso;
- Il formato dei dati pubblicati: XLS, CSV, XML, OWL, JSON;
- Il numero dei download.

I dati visualizzati si riferiscono al totale storico con la possibilità di selezionare un diverso periodo temporale.

La definizione dei criteri di costruzione e diffusione degli Open Data e le modalità di aggiornamento in automatico e di reperibilità nel tempo è in capo alla Direzione centrale studi e ricerche in raccordo con la Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione e con la Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna.

Il Coordinamento generale statistico attuariale fornisce collaborazione all'identificazione dei dati e del livello di aggregazione degli Open Data che derivano dagli Osservatori statistici.

I dati che in tal senso saranno oggetto di pubblicazione saranno anonimi e, pertanto, non risulteranno riconducibili in alcun modo o momento del trattamento a persone fisiche identificate o identificabili, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 4 par. 1, punti n. 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 4 – File campionari di microdati (MFR) e File standard censuari e campionari per la ricerca**

- a) I files di microdati anonimizzati per la ricerca su base campionaria (MFR) sono predefiniti dal Coordinamento generale statistico attuariale e sono messi a disposizione gratuitamente su motivata richiesta di enti di ricerca riconosciuti dal Comstat sulla base dei criteri di cui all'art. 5-ter comma 1, lett. a) del D.lgs.33/2013 e s.m.i. o di Istituzioni facenti parte dell'elenco degli enti di ricerca riconosciuti da Eurostat di cui al Regolamento (UE) n.557/2013 e in accordo con le Linee guida di cui alla direttiva Comstat n. 11 del 7 novembre 2018. La creazione e la fornitura di File MFR, come definiti dalla citata direttiva Comstat n. 11/2018, è gestita dal Coordinamento generale statistico attuariale.
- b) I files standard censuari per la ricerca fanno riferimento ai principali fenomeni economico-sociali rilevabili dagli archivi amministrativi presenti nella piattaforma Visitinps, quali ad esempio le dinamiche d'impresa ed occupazione ad essa collegata, le storie lavorative dei lavoratori, le entrate e le uscite dal mercato del lavoro, le dinamiche di povertà e diseguaglianza, le dinamiche pensionistiche e delle prestazioni erogate dall'Istituto. La Direzione centrale studi e ricerche procede alla definizione dei criteri di costruzione dei file standard individuando le variabili di interesse dagli archivi amministrativi anonimizzati rilevanti presenti all'interno della piattaforma Visitinps, secondo le ipotesi di ricerca che si intendano approfondire. I file standard della ricerca riferiti all'intera popolazione sono resi disponibili e aggiornati periodicamente sulla piattaforma Visitinps per i ricercatori che vi abbiano accesso.

Una estrazione campionaria e semplificata dai file standard censuari presenti sulla piattaforma Visitinps (file standard campionari), viene resa disponibile, su richiesta, a soggetti esterni all'Istituto, eliminando informazioni che caratterizzano la natura del dato di tipo amministrativo per derivare dati di tipo statistico. Tale estrazione avviene con cadenza regolare (mensile, trimestrale, annua a seconda del dataset) compatibile con le esigenze della ricerca.

La predisposizione dei suddetti file standard censuari per la ricerca è preceduta da una apposita relazione redatta dalla Direzione centrale studi e ricerche di

concerto con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione e con il Coordinamento Generale Statistico Attuariale, che indichi le procedure adottate per assicurare l'anonimizzazione dei dati.

I richiedenti dei file standard campionari (Università pubbliche o private, nazionali o estere, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricerca senza finalità di lucro, Organismi internazionali e altri soggetti di ricerca, riconosciuti da Eurostat, ai fini della fornitura di microdati di cui al Regolamento (UE) n.557/2013 sulla base delle procedure previste dall'art. 5 ter del decreto legislativo 33/2013) dovranno produrre una motivata richiesta specificando il progetto di ricerca e le sue finalità con l'indicazione del responsabile scientifico del progetto, il luogo di elaborazione e conservazione dei dati, l'utilizzo per sole finalità di ricerca e per il periodo previsto per la ricerca, l'impegno a non diffondere a terzi i dati elementari ed a limitare l'accesso alle sole persone coinvolte nella ricerca. La fornitura dei file standard avviene dietro accettazione delle condizioni di utilizzo dei dati stabilite dall'Inps ed è gestita dalla Direzione centrale studi e ricerche, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali. Le richieste dovranno essere inviate alla PEC della Direzione Centrale Studi e Ricerche [dc.studiricerche@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.studiricerche@postacert.inps.gov.it) e dovranno contenere tutti gli elementi utili a valutare i requisiti del richiedente, le motivazioni, il tipo di elaborazione. I richiedenti di nazionalità straniera non residenti in Italia potranno inoltrare la richiesta alla casella di posta elettronica istituzionale [dcstudiericerche@inps.it](mailto:dcstudiericerche@inps.it)

#### **Art. 5 – Richieste di informazioni statistiche personalizzate**

La fornitura personalizzata di dati aggregati non ricavabili dagli Osservatori statistici e dagli Open data dell'Inps avviene a pagamento, dietro presentazione di motivata richiesta da parte di Istituzioni pubbliche non facenti parte del SISTAN, Uffici Studi di Organismi internazionali, Organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali e Organi di stampa.

Sono espressamente escluse le richieste di persone fisiche, ancorché finalizzate ad attività di ricerca.

Le richieste effettuate da soggetti privati diversi da quelli sopra indicati saranno valutate di volta in volta, in relazione alla motivazione ed alla complessità della richiesta.

Le richieste possono riguardare indagini di carattere storico o estrazioni statistiche "ad hoc".

Responsabile della gestione delle domande è il Coordinamento generale statistico attuariale.

Le domande dovranno essere inviate alla PEC del Coordinamento generale statistico attuariale [coordinamentogenerale.statisticoattuariale@postacert.inps.gov.it](mailto:coordinamentogenerale.statisticoattuariale@postacert.inps.gov.it) e dovranno contenere tutti gli elementi utili a valutare i requisiti del richiedente, le motivazioni, il tipo di elaborazione. I richiedenti di nazionalità straniera non residenti in Italia potranno inoltrare la richiesta alla casella di posta elettronica istituzionale [coord.statisticoattuariale@inps.it](mailto:coord.statisticoattuariale@inps.it).

Per l'elaborazione delle richieste di informazioni statistiche personalizzate l'Inps sostiene dei costi a fronte dei quali richiede un rimborso spese ai richiedenti.

Tali costi saranno definiti in base alle specifiche della richiesta e aggiornati annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno su richiesta del Coordinamento generale statistico attuariale sulla base dei criteri della contabilità analitica dalla Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione.

Il rimborso delle spese derivanti dalla fornitura di informazioni statistiche personalizzate è imputato all'apposito Capitolo di entrata del Bilancio dell'Istituto

#### **Art. 6 - Disposizioni comuni alla fornitura di MFR, di file standard campionari per la ricerca e di informazioni statistiche personalizzate**

In relazione alla fornitura di MFR, file standard campionari per la ricerca e di informazioni statistiche personalizzate, si precisa che:

- è fatto divieto ai soggetti richiedenti i dati, di utilizzare le informazioni assunte a seguito della fornitura per scopi diversi da quelli inerenti ai propri fini istituzionali o finalità di ricerca e consentiti dalla normativa vigente nonché di cedere a terzi i dati oggetto della stessa fornitura;

- i dati potranno essere utilizzati dai soggetti richiedenti, esclusivamente in documenti o pubblicazioni a carattere informativo, con la citazione della fonte "INPS";

- i dati sono resi così come risultano negli archivi Inps al momento della fornitura; l'Istituto non assumerà alcuna responsabilità per variazioni o rettifiche dei dati, aventi efficacia retroattiva, che potranno successivamente intervenire;

- i tempi di fornitura sono stabiliti dall'Istituto sulla base della complessità della relativa richiesta e tengono conto della necessità di non recare pregiudizio alle attività istituzionali.

#### **Art. 7 – Files di microdati posti sulla piattaforma cd. "*Visitinps Scholars*"**

L'Istituto consente ai ricercatori cittadini italiani o stranieri, appartenenti ad Università o enti di ricerca italiani o stranieri riconosciuti, assegnatari di progetti di ricerca nell'ambito del programma denominato "*Visitinps Scholars*" l'accesso dei dati posti su una apposita piattaforma informatica denominata *Visitinps* secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 30 settembre 2020 e solo tramite i laboratori "*Visitinps Scholars*".

Detti laboratori sono realizzati presso:

- la Direzione Generale dell'Istituto;
- le strutture territoriali Inps a tal fine abilitate;
- le Università italiane, pubbliche e private, a ciò autorizzate dal Direttore centrale Studi e Ricerche.

Le modalità operative e di accesso remoto alla piattaforma informatica denominata *Visitinps*, saranno definite, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza, dalla Direzione centrale Studi e ricerche, in accordo con la Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione.

## **Art. 8 – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Regolamento è effettuato esclusivamente per le finalità di cui agli artt. 1 e 2.

I trattamenti di dati personali, posti in essere dall'INPS nel rispetto dei requisiti di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), sono effettuati - in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D. Lgs. n. 101/2018 e al D. Lgs. n. 196/2003 (così come modificato e integrato dal predetto D. Lgs. n. 101/2018 e dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205) - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità poste alla base del presente Provvedimento ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del citato Regolamento UE.

I trattamenti di dati personali sono effettuati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

L'INPS, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE rende agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali ed assicura, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio dei diritti loro riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE.

Ai fini del presente Regolamento, l'INPS rispetta le "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica" e le "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale", come previste dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicate nella G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11, nonché le Linee guida di cui alla direttiva Comstat n. 11 del 7/11/2018.

Nell'ambito delle attività del progetto Visitinps, la Direzione centrale Studi e Ricerche assicura l'osservanza delle misure tecniche ed organizzative da parte dei ricercatori attraverso una diretta supervisione delle azioni di trattamento.